

CRISI D'IMPRESA

Rapporti tra OdV e indici di allerta della crisi

di Luigi Ferrajoli



Seminario di specializzazione

IL MODELLO 231 IN PRATICA

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **D.Lgs. 14/2019** del 12 gennaio 2019, pubblicato in G.U. in data 14 febbraio 2019, anche noto come “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”, ha introdotto specifici **obblighi di segnalazione di potenziali situazioni di crisi dell’impresa**, ponendoli a carico di diversi soggetti, sia interni che esterni alla compagine sociale.

Il Codice della crisi d’impresa sarebbe dovuto entrare in vigore a partire **dal 15 agosto 2020**; tuttavia, a causa dell’emergenza Covid-19, l’[articolo 6 D.L. 23/2020](#) (noto come “Decreto Liquidità”) è intervenuto per **differire tale data al 1° settembre 2021**, al fine di permettere al tessuto imprenditoriale italiano di **superare con maggiore serenità la fase di crisi economica** che la difficile situazione sanitaria ha comportato a livello globale.

La nuova normativa – che andrà a **sostituire integralmente l’attuale Legge Fallimentare** (R.D. 267/1942) – si pone l’obiettivo di favorire gli strumenti preventivi di risanamento delle imprese che si trovino in una situazione di crisi.

In particolare, tra questi, l’[articolo 14](#) del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, rubricato “**Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari**”, individua specifici adempimenti in capo agli **organi di controllo societari**, al **revisore contabile** e alla **società di revisione**, concernenti la **segnalazione di situazioni che costituiscano indice di un potenziale stato di crisi della società** (c.d. indici di allerta), quali ad esempio “*gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore*” o i “*ritardi nei pagamenti reiterati e significativi*” ([articolo 13 D.Lgs. 14/2019](#)).

Tali soggetti, difatti, devono accertarsi che l’organo amministrativo valuti con costanza l’**adeguatezza dell’assetto organizzativo**, la **sussistenza dell’equilibrio economico finanziario dell’impresa** ed individui l’andamento della gestione.

Inoltre, qualora ravvisino un **fondato indizio di crisi**, devono segnalarlo immediatamente all'organo amministrativo stesso.

Tuttavia, tali nuovi **obblighi** risultano **incompatibili con la natura e il ruolo dell'OdV** – definito dall'[articolo 6, comma 1, lett. b, D.Lgs. 231/2001](#) come “*organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*” – il quale **non rientra nel novero degli organi di controllo indicati dall'articolo 14 D.Lgs. 14/2019, non essendo un organo societario.**

In particolare, infatti, tale norma dispone che l'OdV ha il “*compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli [e] di curare il loro aggiornamento*”.

Al fine di garantire la terzietà di giudizio e svolgere quindi un'efficiente attività di sorveglianza, è dunque **imprescindibile che l'OdV sia caratterizzato da autonomia ed indipendenza** rispetto alla società, dovendosi intendere, con il primo termine, la **libertà dell'organismo di agire ed attivarsi liberamente**, mentre, con il secondo, uno *status* soggettivo dei membri dell'OdV, ossia la **mancaza di un qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti della società**, che eviti l'insorgere di potenziali conflitti di interessi con la stessa.

Di conseguenza, **essendo l'OdV un organo terzo ed imparziale rispetto alla società**, è evidente che gli obblighi di segnalazione previsti dal D.Lgs. 14/2019 non possano estendersi a tal punto da assoggettarvi anche i suoi membri.

Difatti, l'organismo qui considerato è dotato di poteri di sorveglianza, ma non è nella condizione di svolgere alcuna attività di gestione, poiché ciò **andrebbe ad inficiare** la sua **imparzialità nella valutazione delle dinamiche aziendali** e lederebbe la condizione soggettiva ed intrinseca dell'organismo stesso, ossia l'indipendenza.

A sostegno di ciò, si richiama l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 4 aprile 2003, nella quale si afferma che “*al fine di garantire efficienza e funzionalità, l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni dell'attività dell'ente, potrebbe pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche*”.

Il medesimo approccio è stato espresso dalla Corte d'Assise d'appello di Torino, nella **sentenza 6/2013 (sentenza Thyssenkrupp)**, nella quale i giudici hanno affermato che il modello organizzativo non possa mai ritenersi efficacemente attuato nel caso in cui l'OdV sia privo di “*autonomia nei suoi poteri di controllo ed iniziativa*” e siano ad esso “*attribuiti compiti operativi*”.

Ne deriva che il ruolo dell'OdV è quindi quello di **verificare il rispetto del funzionamento e delle procedure disciplinate nel modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001**, curandone l'aggiornamento ed eventualmente di indicare all'organo amministrativo le possibili situazioni e/o comportamenti che potrebbero portare alla commissione di reati (lasciando poi a quest'ultimo la valutazione in merito all'opportunità di intervenire o meno), ma **non si possa spingere fino a ricomprendere l'obbligo di segnalazione all'organo amministrativo di una potenziale crisi d'impresa**, dal momento che, tra l'altro, l'OdV, non

essendo coinvolto nella gestione della società, **difficilmente potrebbe essere in grado di assolvere a tale funzione.**